

Oltre il confine: il pirata e l'ostilità assoluta al genere umano

Premessa

Obiettivo di questo breve saggio è analizzare per linee teoriche generali, muovendo dalla lettura del lavoro di Heller Roazen, una figura cardine dell'inimicizia e del conflitto: tale si presenta il pirata che qui sarà descritto come l' archetipo dell'irregolarità giuridica del mare e il suggello della sua apoliticità, tanto da essere concettualmente assimilato al moderno terrorista. Quest'ultimo sarà visto come lo stadio finale di quello che potremmo definire "un lungo processo dialettico dell'ostilità".

Genealogia di una figura archetipica dell'inimicizia

Scrivere del Pirata oggi, della sua funzione in relazione al mutarsi della vicende storico-politiche e del suo ruolo giuridico¹ in riferimento a queste potrà apparire in superficie un esercizio di ricostruzione storico-politico inattuale nella contingenza dei nostri tempi. Ma come dimostra il bel libro di Heller-Roazen, studioso di letteratura comparata e dunque incline per natura e tradizione di pensiero al sincretismo metodologico, mai come oggi questa figura, concettualmente nell'interstizio tra l'ordine e il disordine, il regolato e lo sregolato, incarna sia pur rovesciato l'inquietante ombra dello *spirito del mondo*. Un mondo dove l'eccezione, l'anomia politica (si pensi al terrorismo globale) tende a farsi regola o quantomeno a influenzare normativamente le dinamiche geopolitiche². All'origine stessa del significato del termine "pirata" troviamo infatti l'ineludibile carica polemologica, che vede nel Pirata il nemico di tutti, del genere umano nel suo complesso: qualcuno con il quale si pensa sia utopico giungere a patti perché del patto che fonda la civiltà degli uomini, il pirata non fa parte o, meglio, vi è stato radicalmente espulso³. Il primo riferimento filosofico evocato dal comparatista anglosassone, è, non a caso, il Cicerone del *de Officiis*, che evidenzia come nel diritto e nella prassi politico-giuridica romana (e quindi, al tempo, universale) esistano spazi vuoti nei quali non si afferma alcuno *ius*: alcun obbligo è dovuto né verso le persone (nel caso i pirati) né verso le loro cose (considerate in questi contesti *res nullius*). Implicita sembra una definizione dell'umano e della 'persona' che esclude, gettando nella dis-umanità gli esclusi: una linea biopolitica che attraversa il mondo del diritto. È importante definire allora i confini di quest'area nella quale vale soltanto la dis-umanità dei pirati e dei loro accoliti, aliena a qualsiasi logica giuridica e morale. Essa sarà ben distinta dallo *ius fetiale*, complesso di norme e consuetudini con le quali venivano regolati i rapporti tra Roma e i suoi nemici legittimi compresi comunque nella *immensa societate humanis generis*. Emerge qui chiaramente ciò che in seguito, soprattutto dalla scienza giuridico-politica internazionalistica di area tedesca (si pensi a

Schmitt) sarà considerata come la tendenza alla discriminazione assoluta del nemico⁴, privato di qualsiasi qualificazione giuridica e di qualunque riconoscimento politico. Nelle parole di Cicerone, che Heller-Roazen mette giustamente in risalto, si rende palese la carica di ostilità verso il pirata, colui che «Non è annoverato tra fra i nemici legittimi, ma è il nemico comune di tutti, e con lui non possiamo avere in comune né la fede né il giuramento»⁵. Fede e giuramento sono i cardini del sistema morale ciceroniano, umanista, che diverrà liberale nel moderno: fede e giuramento sono i fondamenti su cui si reggono la legalità e la giustizia degli accordi, mentre al pirata *che vive senza buona fede* non è dovuto niente, se non inimicizia assoluta⁶. Il pirata sarà in quest'ottica l'animale pre politico o apolitico diverso finanche dal criminale, perché si muove fuori dal confine dell'ordine politico-giuridico (anche di quello penale) privo dunque di ogni riferimento giuridico-politico (e stanziale). Anche la ricerca etimologica ci dice come rappresenti una figura dell'inimicizia e dell'ostilità politiche nella tradizione classica: due sono infatti i termini che rappresentano tale natura polemogena, da una parte *leistes*, che troviamo nell'Odissea omerica e che trova la sua origine nel sostantivo *leis* che significa bottino o razzia, dall'altra abbiamo, sempre nella tradizione greca, l'evocazione al termine *peirates* che rimanda al sostantivo *peira* che equivale a prova, o meglio alla locuzione 'mettere alla prova sfidando qualcuno': da interpretare come sfida, dunque, come eccezione che mette alla prova il mondo comune. Dunque siamo innanzi ad un vero e proprio fuori-legge che varca i mari sfidando l'autorità politica della terraferma, alla quale offre sempre nuova legittimità nell'atto stesso della sfida per la depredazione. Questo è un punto nodale: sovente infatti nella storia la Politica muta la propria configurazione istituzionale per riuscire a vincere la sfida del pirata proveniente dal mare: è il caso della Roma repubblicana che attraverso la lex Gabinia garantisce (forzando così il proprio equilibrio di governo) al generale Pompeo "pieni poteri contro tutti i pirati" donandogli quella potestà superiore nella formula dell' *imperium maius* che aprirà poi la strada ad una nuova forma istituzionale, il Principato di Augusto. Questo significa che le misure prese per contrastare l'eccezionalità piratesca promuovono indirettamente nuove forme di eccezione politico-giuridiche, come sovente accade quando la politica tenta di agire per preservare egemonia. Da un punto di vista filosofico-politico questo significa che l'eccezione impersonata nella figura del pirata, proprio nel suo essere esclusa dal gruppo politico, fa da fondamento alla configurazione che quest'ultimo assume. L'esclusione è la chiave di lettura dell'ordine. Ma concentriamoci allora sulla dimensione spaziale sulla quale da sempre si muove il pirata. Egli solca il mare e da qui trae la propria essenza specifica, rispetto ad altre figure del 'bandito'. Alla fissità della terra, alla sua stanzialità, egli contrappone un proprio esserci disordinato, de-territorializzato (per usare l'efficace espressione di Deleuze) in uno spazio di nessuno dove decade

qualsiasi status politico e giuridico sui beni e sulla persone che l'autorità della terraferma pretende di imporre. Tornando a Heller-Roazen: «tali individui (i pirati) erano comunque e sempre agenti della soglia, che attraversavano quell'instabile confine oltre il quale le cose passano dall'appartenere a qualcuno all'appartenere –alternativamente- a nessuno o a tutti»⁷. L'*instabile confine* rappresenta il limite al politico perché, al di là della sua territorializzazione, oltre, sulla superficie del mare dove muovono i pirati, viene meno la difesa della proprietà e del titolo su cose e persone. Evidentemente il motivo fondativo del politico stesso, la cui radice appare legata al *proprium*, in modo costitutivo⁸. Il mare come habitat dei pirati, secondo la classificazione dei giuristi romani era infatti una regione esterna al patrimonio (*extra patrimonium*) e dunque i beni che vi venivano ivi predati passavano dal campo dello *ius civile* a quello dello *ius comune*, divenendo di fatto *res nullius*. Questa contrapposizione ancestrale tra radicamento della e nella terra e s-radicamento del mare è stato un leit motiv del pensiero giusfilosofico moderno. E qui torniamo a Carl Schmitt⁹, che nella sconfinata matrice degli oceani vedrà nascere in modo impetuoso (e qui il paragone è con Behemoth, creatura biblica del mare contrapposta alla telluricità dello Stato-Leviatano) le forze dirompenti e anarchiche della tecnica e del mercato globali. In questa contrapposizione sono pienamente chiari i termini della dialettica tra la giuridicità della terraferma nella quale ogni diritto è ordinamento della localizzazione e lo spazio aperto del mare dove è impossibile stabilire qualsiasi linea di demarcazione politico-giuridica.

I pirati e il problema del riconoscimento

Se riprendiamo la definizione schmittiana dei tre fattori chiave della *impoliticità*: il mare quale spazio-dimora privo di sovranità, l'*animus furandi* e l'assenza di qualsiasi legame statualistico propri del pirata¹⁰, possiamo definire il pirata come animale apolitico o im-politico¹¹ perché dall'ordine espresso dalla stanzialità del politico esso fugge per intraprendere la strada segnata dall'irregolarità del mare. Ma il problema è più complesso, e pensare la figura del pirata come totalmente avulso da logiche e dinamiche prettamente politiche e specificamente geo-politiche sarebbe troppo semplicistico e fuorviante. Si è infatti spesso, nella pratica concreta del governo, posto il problema di un riconoscimento e di una conseguente autorizzazione da parte del potere politico ad agire così come agiva 'fuori-legge', ad ulteriore conferma del carattere polemico della stessa definizione giuridica. La *dialettica dei lupi di mare*, come con felice espressione terminologica la definisce Heller-Roazen, è anche una battaglia storica per il riconoscimento politico condotta agli albori della modernità¹². Già nell'antichità c'era stato un tentativo di discernere tra coloro che vagavano per il mare aperto, un gruppo selezionato di stranieri, forse apolidi o mercanti, dotati di legittimazione politica rispetto ai

semplici predoni: rivolgiamo lo sguardo ad Omero che nel III Libro dell'Odissea, a proposito della compagnia dell'eroe Ulisse scrive in tal guisa: «stranieri chi siete? e di dove navigate i sentieri dell'acqua? forse per qualche commercio, o andate errando così, senza meta sul mare, come i predoni che errano giocando la vita, danno agli altri portando?»¹³. Peraltro nella tradizione classica, in special modo greca - dunque assai meno formalizzata della tradizione giuridico-politica romana -, non esiste un confine netto tra la guerra condotta per mare e la pirateria. Gli itacesi di Ulisse possono di volta in volta essere dei predoni tanto quanto come degli eroi reduci da una campale battaglia come quella di Troia. Sovente interi popoli ed etnie vengono associati nell'immaginario collettivo alla figura dei pirati, dalla Mauritania alla Cilicia, dal Nord Africa alla Macedonia alla Liguria. La trasfigurazione potrebbe farci pensare, fatte le debite e basilari differenze, agli Stati Canaglia, oggetto da parte dello *Ius gentium* di allora, come del diritto internazionale di oggi di una forma di discriminazione assoluta. Ma si tratta di un azzardo, essendo la denominazione Stati canaglia figlia della dichiarazione dei diritti dell'uomo e dunque della modernità e della sua moralizzazione della guerra, ben oltre lo scontro contro l'estraneo definito 'barbaro' del mondo antico. Solo con il Medioevo e soprattutto l'età moderna (in coincidenza con la nascita dello *Jus publicum europaeum*) si affianca alla figura del pirata, bandito che decide di razziare per un fine esclusivamente privato, quella del corsaro. Il corsaro, se come il pirata è un soggetto privato (*privateer* nell'espressione inglese) al contrario del pirata, agisce pubblicamente in virtù del fatto che gli vengono affidati 'ufficialmente' degli incarichi di guerra da parte dell'autorità pubblica. Naturalmente una guerra 'anomala' di supporto rispetto alle operazioni intestate pubblicamente allo Stato, che testimonia la gestione parallela e extragiuridica delle relazioni internazionali. Nella dialettica pubblico/privato, il corsaro possiede dunque uno statuto ibrido grazie al quale è depositario di una delega di potestà, con la quale può esercitare *la guerra da corsa* che è una modalità attraverso cui può svolgersi la guerra per mare: un soggetto privato assume un vero e proprio ruolo di milizia ausiliaria. Sebbene il processo di separazione della figura del pirata da quella del corsaro sia storicamente e concettualmente arduo, la rilevanza delle azioni svolte dai corsari al servizio 'spurio' della corona, rese necessaria una delega esplicita, un chiaro contrassegno (si pensi al caso delle *lettere di marque*) che esplicasse come legittima e legittimata la funzione di quest'ultimi; «Al problema del limite tra illegittima razzia in mare e legittimo saccheggio - in altri termini, alla questione della "linea" oltre la quale "ciò che è sbagliato diventa giusto" - gli specialisti offrono un' unica soluzione: "l'atto non può legittimarsi da sé, né può legittimarlo l'attore, ma unicamente l'autorizzazione»¹⁴. È possibile interpretare quest'esigenza di detenere un'autorizzazione formale come emergente dal bisogno di essere in qualche modo riconosciuti da parte dell'autorità politica, assumendo quindi una

qualche soggettività politica. Abbiamo detto del corsaro che si configura come una milizia ausiliaria anomala e extra giuridica: forse assimilabile al guerrigliero partigiano e al suo collegamento con poteri costituiti. Schmitt si domanda cosa rende efficace politicamente l'esercizio della guerriglia da parte del partigiano, che se con il corsaro condivide il suo status di irregolare (anche se evidentemente si tratta comunque di una irregolarità diversa) ha con il corsaro inglese in comune il riconoscimento da parte di un terzo che lo rende soggetto dotato, in alto grado, di politicità¹⁵. Ma se ci riferiamo con attenzione al pensiero giusfilosofico moderno in materia di diritto bellico ed in particolare all'elaborazione di una tassonomia dell'inimicizia, vediamo come già autori quali Alberico Gentili, Ugo Grozio e lo stesso Immanuel Kant si siano soffermati sul problema della legittimità traendone sovente riflessioni discordanti¹⁶. Il punto comune all'interno di tale discussione è rappresentato, in tutti questi filosofi politici che elaborano la moderna scienza del diritto pubblico-internazionale, dal tentativo di stabilire i termini di una classificazione rigorosa dei vari nemici pubblici e privati. Se si rimaneva fedeli alla tradizione romanistica infatti il pirata veniva considerato alla stregua di un predone, di un ladro cui non si doveva alcun pubblico riconoscimento (che era riservato al nemico ufficiale, *l'hostis romanus*) ma al contrario una criminalizzazione assoluta. Questi, come abbiamo visto, veniva ritenuto espressione di un'ostilità totale, abominevole, priva di una "giusta causa" facente parte di un'associazione (qui riprendiamo l'analisi groziana) dedicata solo a commettere delitti. In questa che potremmo definire "*dialettica dell'ostilità*" il pirata in cerca di riconoscimento rappresenta dunque una figura terza, contraria sia alla rappresentazione classica del nemico legittimo (*l'ennemi public* di vatteliana memoria) secondo le tesi della guerra giusta, della guerra in forma tra avversari comuni, reciprocamente riconosciuti e riconoscibili, ma anche estranea all'immagine dell'*inimicus privato*, soggetto sradicato senza alcuna copertura politica né giuridica, un reietto che non sarà mai (né tenterà di esserlo) riammesso nell'alveo della Politica. Solo il suo mutamento ontologico nelle vesti del corsaro riapre il problema.

Il concetto di umanità e la sua relazione con la figura del pirata.

La modernità si apre, nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, ad una dimensione di universalità per quanto ambigua, fortemente retorica e controversa: comunque dal moderno la dimensione di universalizzazione dei diritti estesi all'Umanità intera diventa un riferimento essenziale che riposiziona l'intera questione. E apre al problema della effettività e implementazione di questi diritti 'umani'. Con la fine della seconda guerra mondiale e l'instaurazione del tribunale di Norimberga per la prima volta l'umanità intesa quale valore universale acquista giuridicamente una rilevanza mai

avuta in precedenza dal diritto penale internazionale. Certo, nella tradizione romanistica ‘l’umano’ rinviava a questioni di diritto naturale, non avendo dignità giuridica sua propria e doveva legarsi necessariamente alla persona e alla sua qualificazione giuridica del *civis romanus* per entrare nel diritto civile e nella sua tutela. Come sottolinea Heller-Roazen soltanto con la nascita del moderno diritto internazionale si cominciò a sollevare la questione della difesa del genere umano perché prima era ritenuta questione residuale: «tutto questo cambiò quando si cominciò lentamente ma con determinazione a giustificare l’umanità. Quando il genere umano si guadagnò un posto d’onore nel diritto internazionale, quando il nome della specie naturale cessò di designare un’entità estranea al campo del diritto, divenendo anzi un termine cruciale nei conflitti pubblici fra gli stati»¹⁷. È evidente che nel momento in cui il termine umanità si riveste di un ruolo e un’importanza primarie colui che era stato considerato come il principale “nemico del genere umano” riacquisterà una centralità tale da renderlo come il vero antagonista. Così si presenta sotto le spoglie di un pirata moderno, sempre *hostis humani generis* ma con modalità e funzioni diverse dal passato. Oggi infatti il pirata ha un profilo mobile, spesso liminare a caratterizzazioni terroristiche politico-religiose, senza che queste siano disgiunte da un più generale obiettivo di aggressione privata; agisce e si muove non soltanto sulla superficie del mare (pur seguitando a farlo in maniera sovente eclatante come dimostrò il caso di Sigonella relativo al sequestro della Achille Lauro da parte di un gruppo di miliziani palestinesi) ma è diventato abile nello spazio aereo e anche e forse oggi soprattutto in quello virtuale. Opera in maniera trasversale, asimmetrica, perennemente sfuggibile, ma sempre in uno spazio che metaforicamente ripropone la indeterminatezza e la de-territorializzazione del mare. Sebbene emergano ancora dei dubbi interpretativi circa la natura dei vari atti di dirottamento (aerei o marittimi o nei sabotaggi informatici) l’atto di pirateria in sé oggi viene assimilato all’atto terroristico (quantomeno da un punto di vista strutturale) e l’azione volta a contrastarlo dovrà tenere conto della sua peculiare natura, del suo particolare status. Per Heller-Roazen i tratti distintivi sono quattro: in primo luogo il terrorista/pirata si troverà ad agire in una regione completamente estranea, di fatto eccezionale (qui torniamo all’analisi schmittiana sul concetto di pirateria) rispetto alla giurisdizione ordinaria dello stato territoriale; questo soggetto poi si presenterà portatore come tante volte ripetuto di un grado di ostilità assoluta, non negoziabile, ed è considerato come “nemico di tutti” una figura terza rispetto a quelle canoniche dei nemici legittimi o dei semplici criminali, cui vengono applicate le norme (penali) internazionali e statuali. Ad esso, al moderno pirata/terrorista ed è il punto teorico forse maggiormente controverso di questa analisi, si contrapporrà una nuova tipologia di guerra, un nuovo ed inedito tipo di combattimento comprendente al tempo misure politiche e poliziesche. Una “guerra irregolare” dunque. Qui Heller-

Roazen si richiama secondo noi con eccessiva enfasi al disegno universalista di tradizione kantiana, secondo il quale al pluriverso degli stati sovrani dovrebbe sostituirsi una confederazione di soggettività statuali, un universo politico-giuridico uniforme; in questo scenario sarà più chiaro individuare, in un processo di latente criminalizzazione ed esclusione, quel nemico di tutti contro cui svolgere una battaglia globale senza fine né limitazioni spaziali¹⁸. Si tratta forse di approfondire la dimensione biopolitica implicita tanto nella classificazione del nemico terrorista e ‘estraneo’ la cui eternità sfida globalmente uno spazio divenuto oggi *liscio* privo di eternità¹⁹, che nella nuova modalità di combattimento che, in una prospettiva biopolitica, ammette il ricorso all’emergenza, alla sospensione del diritto etc.. Che queste strategie siano state sostenute dal ricorso legittimante ai diritti umani è un rilievo condiviso da molti²⁰, su cui non posso soffermarmi. Piuttosto vorrei sottolineare come questa riflessione sulla figura del nemico extra-giuridico perché extra territoriale, metta in crisi la riflessione filosofico politica circa la possibile mediazione cosmopolitica e universalistica, evidenziando che essa si fonda su una figura espulsa eppure fondante, quella del pirata con la sua attuale ombra terroristica. Occorrerebbe forse recuperare piuttosto che la inclusività escludente del giuridico, la forza dialettica del confronto senza renderlo per forza conflitto distruttivo, tentando così di riattivare la carica mediativa della politica, anche con chi riteniamo politicamente un alieno.

Note

1. In riferimento all’evoluzione storico-giuridica della figura del Pirata si veda il libro di A. RUBIN, *The law of Piracy*, Transnational Publishers, Irvington-on-Hudson (NY) 1998.

2. Per l’analisi politologica della categoria dell’eccedenza sono importanti tutti gli studi sulla teologia politica e, di recente, si veda di G. AGAMBEN, *Lo stato di eccezione*, Bollati Boringhieri, Torino 2006.

3. Cfr. la lunga discussione riportata nel primo capitolo del libro di HELLER-ROAZEN, *The Enemy of all: piracy and the law of nations*, tr. it. *Il Nemico di tutti, Il pirata contro le nazioni*, Quodlibet, Macerata 2010 (“Al di là del Confine” tutta dedicata alle tesi contenute nel *De Officiis* ciceroniano pp 13-22).

4. C. SCHMITT, *Die Wendung zum diskriminierenden Kriegsbegriff*, Berlin 1938, tr. it. *Il concetto discriminatorio di guerra*, a cura di S. Pietropaoli, Laterza, Roma-Bari 2008, ripreso anche da C. GALLI in *Lo Sguardo di Giano*, Il Mulino, Bologna 2008.

5. Cfr. Marco Tullio CICERONE, *De officiis*, III, 107 tr. it. *I doveri*, Rizzoli, Milano 1994, p. 407.

6. Si veda L. ALICI, *Fidarsi. All’origine del legame sociale*, Edizioni Meudon, Portogruaro 2012.

7. HELLER-ROAZEN, *Il Nemico di tutti, Il pirata contro le nazioni*, op. cit, p. 70.
8. R. ESPOSITO, *Terza persona*, Einaudi, Torino 2007.
9. C. SCHMITT, *Land und Meer. Eine weltgeschichtliche Betrachtung*, Leipzig 1942 tr. it *Terra e Mare*, Adelphi, Milano 2002 .
10. Carl SCHMITT, *Der Begriff der Piraterie* tr. it. *Il concetto di pirateria*, “La vita italiana”, pp. 189-194 1938.
11. Sul divario concettuale tra l’impoliticità e la apoliticità rinviando nuovamente a R. ESPOSITO, *Categorie dell’impolitico*, Il Mulino, Bologna 1999.
12. Sul tema del riconoscimento politico ed in particolare sulla figura del “terzo legittimante” di J. FREUND, *Il Terzo, il nemico, il conflitto. Materiali per una teoria del politico*, a cura di A. Campi, Giuffrè, Milano 1995.
13. Cfr. OMERO, *Odissea*, III, 71-74, Einaudi, Torino 1994.
14. Tratto da Frederic L. CHEYETTE, *The Sovereign and the Pirates*, 1332, cit. ne *Il Nemico di tutti. Il pirata contro le nazioni*, op.cit., p. 87.
15. Sulla natura intensamente politica del corsaro come del partigiano e sulla caratteristica comune ad entrambi della mobilità, C. SCHMITT, *Theorie des Partisanen*, Berlin 1975 tr. it. *Teoria del Partigiano*, Adelphi, Milano 2005, op. cit., e C. GALLI, *Genealogia del politico*, Il Mulino, Bologna 2010.
16. Sulla riflessione storico-filosofica in merito alle varie categorie del nemico e sulla sua (de)legittimazione si veda di M. MORANI, P.P PORTINARO, A. VITALE, *Amicus (inimicus) hostis: le radici concettuali della conflittualità “privata” e della conflittualità “politica”*, a cura di G. Miglio, Giuffrè, Milano 1992.
17. HELLER-ROAZEN, *Il Nemico di tutti, il pirata contro le nazioni*, op. cit, p. 171.
18. Si richiamano qui alcune delle tesi sul cosmopolitismo la cui bibliografia ci rimanda ad un vasto campo di opere, tra le quali di A. TARABORELLI, *Il cosmopolitismo contemporaneo*, Laterza, Roma-Bari 2011; U. BECK, *La società cosmopolita. Prospettive dell’epoca postnazionale*, Il Mulino, Bologna 2003.
19. Per una analisi critica sulla dimensione omogenea del sistema globale e sulla relazione tra diritti umani e universalismo si vedano L. BAZZICALUPO, *La guerra, la pace, la biopolitica* Riv. Sc. pol. Univ. di Salerno 2002; G. PRETEROSSO, *L’occidente contro se stesso*, Laterza, Roma-Bari 2004; M. HARDT, T. NEGRI, *Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione*, Rizzoli, Milano 2003.

20. Tra questi sicuramente D. ZOLO, *Chi dice umanità. Guerra, diritto e Ordine globale*, Einaudi, Torino 2000.